



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PAPTAEU, ROSSI, BERARDI, MODENA, CONZATTI, CARBONE, DAMIANI, FERRO, PAGANO, MANGIALAVORI, DAL MAS, CAUSIN, MINUTO, BERUTTI, BIASOTTI, BARBONI, MASINI, TESTOR, GASPARRI, AIMI, RIZZOTTI, SICLARI, FANTETTI, ALDERISI, MALAN, TIRABOSCHI, PEROSINO, PICETTO FRATIN, Alfredo MESSINA, GALLONE, TOFFANIN, LONARDO, BATTISTONI, CALIENDO, DE POLI, GIAMMANCO, STABILE, GALLIANI, SCIASCIA e FLORIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuole dare dignità ai lavoratori dello spettacolo che, dal 1947 a oggi, sono privi di tutele e di una vera e propria qualificazione giuridica. Negli ultimi anni il mondo dello spettacolo ha subito una fortissima crescita, caratterizzata da un impiego sempre maggiore di capitali. Questo settore, a lungo considerato come una sorta di « sottolavoro », è ormai diventato una vera e propria industria cui tutti siamo interessati, infatti film, programmi e *format* sono ormai un patrimonio culturale di cui non possiamo fare a meno poiché influisce notevolmente sul nostro modo di relazionarci e di pensare, coinvolgendo inoltre una crescente quantità di persone. Ma se sul piano tecnico c'è stata questa esplosione, sul piano giuridico i lavoratori dello spettacolo sono sprovvisti di un'adeguata normativa e di tutela. A tal proposito molti contestano che non si possono definire questi soggetti come veri e propri lavoratori, ma non dobbiamo dimenticare che, come qualsiasi altro lavoratore, essi per la loro prestazione richiedono un certo impiego di energie fisiche, intellettuali, psicofisiche e che in aggiunta a ciò, nella loro attività, necessitano di quella *vis creativa*, che rende unica la già di per sé peculiare prestazione. Un Paese come il nostro, che vive e trae la sua forza dalla cultura e dalla tradizione, non può permettersi il lusso di lasciare questi soggetti privi di tutele. Il presente disegno di legge vuole, pertanto, non solo inquadrare questi soggetti, ma anche fornirgli tutele previdenziali e in materia di occupazione. A tal proposito è impossibile pensare che si possa lasciare il tetto insormontabile delle centoventi ore lavorative annue, senza che ci sia nemmeno la possibilità

di ricorrere alla previdenza complementare e agli istituti della totalizzazione e del riscatto degli anni di studio. A maggior ragione, questi soggetti che sono soggetti a sforzi fisici e la cui prestazione è caratterizzata dalla discontinuità devono avere una pur minima tutela sia in materia di disoccupazione involontaria che di infortuni sul lavoro. Oltre a ciò bisogna dare certezza giuridica ai rapporti di lavoro, partendo dal contratto di scrittura artistica, sia con la previsione di un registro che contenga, su base volontaria, i nominativi dei lavoratori dello spettacolo e dei loro agenti. Sempre sulla base del contratto di scrittura artistica deve altresì anche essere ammissibile la deduzione per i costi necessari all'attività artistica e di spettacolo.

Inoltre, è indispensabile, ai fini di una miglior occupazione, reintrodurre l'istituto di collocamento per i lavoratori dello spettacolo, su base provinciale, con funzioni informative, di orientamento, assistenziale, e soprattutto con la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta. Questo disegno di legge non vuole altro che dare dignità e tutela giuridica a questi lavoratori, nel rispetto degli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, riconoscendo dunque a chi fa cultura e spettacolo la possibilità di avere una adeguata e minima tutela come tutti gli altri lavoratori.

L'articolo 1 reca la definizione dei lavoratori dello spettacolo, colmando una lacuna ultra settantennale.

L'articolo 2 novella i modi per effettuare il ricongiungimento dei contributi previdenziali versati dai lavoratori, riducendo da 120 a 90 il numero di giornate lavorative necessarie per accedere ai diritti di assistenza e previdenza. Si consideri che la grande crisi ha colpito ogni settore lavorativo, ma in par-

ticolare quello dello spettacolo, rendendo difficoltosa la possibilità di adempiere i propri doveri, il pagamento della contribuzione previdenziale, al fine di poter legittimamente godere dei diritti connessi. Nel caso in cui il lavoratore dello spettacolo non raggiunga i 90 giorni indicati, potrà versare volontariamente i contributi necessari a raggiungere « quota 90 » in un anno, per godere dei diritti detti. Si prevede poi l'applicazione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per garantire il ricongiungimento dei contributi versati e il riscatto di laurea ai fini pensionistici, come per le altre tipologie di lavoratori

L'articolo 3 introduce una figura contrattuale *ad hoc* per i lavoratori dello spettacolo, il « contratto di scrittura artistica » applicabile ai lavoratori circoscritti dalla definizione contenuta all'articolo 1.

L'articolo 4 specifica quale sia la retribuzione imponibile dei lavoratori dello spettacolo, con la specificazione dei costi sostenuti deducibili demandando al Governo, sentite le associazioni sindacali maggiormente

rappresentative, le tipologie di spese riconosciute.

L'articolo 5 introduce e definisce giuridicamente la figura professionale dell'agente di spettacolo.

L'articolo 6 istituisce il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo. Si specifica che esso è finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti e che l'iscrizione è libera e non rappresenta, in nessun caso, un requisito vincolante per l'esercizio delle attività di lavoratore dello spettacolo e di agente di spettacolo.

L'articolo 7 reintroduce nell'ordinamento giuridico l'ufficio di collocamento dello spettacolo.

L'articolo 8 prevede nuove misure di tutela sociale, specificamente previsti in favore dei lavoratori dello spettacolo, alla luce della peculiarità della professione svolta e della saltuarietà che la connota. Si segnala, in particolare, l'estensione del godimento al diritto di ricevere una assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ora negata.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Definizione dei lavoratori dello spettacolo)*

1. Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.

### Art. 2.

*(Ricongiungimento dei contributi previdenziali versati)*

1. I lavoratori dello spettacolo che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come integrati e ridefiniti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, svolgono la loro attività lavorativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e che non raggiungono le novanta giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore alla gestione ex ENPALS dell'INPS in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vi-

gente in materia, ai fini del raggiungimento del diritto. È prevista altresì la possibilità del riscatto di laurea ai fini pensionistici

2. Ai lavoratori di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

Art. 3.

*(Contratto di scrittura artistica)*

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo.

Art. 4.

*(Retribuzione imponibile)*

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 3, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago,

sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.

Art. 5.

*(Agenti di spettacolo)*

1. I lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 1, considerata la peculiarità e la speciale natura delle rispettive prestazioni professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.

2. L'agente di spettacolo svolge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, opera di assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore dei lavoratori di cui al comma 1.

Art. 6.

*(Registro dei lavoratori  
e degli agenti dello spettacolo)*

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, di seguito denominato « registro », finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti, al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui agli articoli 1 e 5.

2. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 e all'articolo 5.

3. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, e all'articolo 5, o che possono dimostrare l'esercizio di tali at-

tività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a una annualità contributiva relativa al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro.

#### Art. 7.

##### *(Ufficio di collocamento dello spettacolo)*

1. In ogni provincia è istituito l'Ufficio di collocamento dello spettacolo.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono attività di informazione e servizi di orientamento, favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gestiscono banche dati, forniscono assistenza e supporto per la gestione di pratiche burocratiche, rilasciano certificati e moduli, offrono consulenza gratuita per i lavoratori dello spettacolo.

3. Possono accedere ai servizi offerti dall'Ufficio di collocamento dello spettacolo i lavoratori di cui all'articolo 1.

4. L'Ufficio di collocamento dello spettacolo fornisce, altresì, un servizio che contribuisce all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo; tale servizio esso svolge anche funzioni di monitoraggio statistico e di valutazione delle politiche del lavoro. Ai fini di cui al presente articolo è istituito il sito *web online* denominato « *Listaspettacolo.it* ».

## Art. 8.

*(Misure di tutela sociale in favore  
dei lavoratori dello spettacolo)*

1. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è estesa ai lavoratori di cui all'articolo 1.

2. L'assicurazione contro la disoccupazione involontari è garantita. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità attuative per l'erogazione di forme di sostegno del reddito e del reinserimento occupazionale in favore delle categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo.

3. In particolare, deve essere definito:

a) uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento della retribuzione media percepita negli ultimi tre anni in favore di coloro che abbiano raggiunto un'età anagrafica minima di quarantacinque anni per le donne e di cinquanta anni per gli uomini e di un'anzianità contributiva di almeno venti anni;

b) la cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione semestrale annuale, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi di lavoro dipendente e autonomo.

## Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri della presente legge, valutati in 20 milioni di euro a



decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.





€ 1,00